

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», aggiornata dal d.lgs 15 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite in materia di emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la d.g.r. n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo»;
- l'allegato 4 alla circolare n.T1.2010.1711 «Circolare esplicativa - attività con emissioni scarsamente rilevanti - art. 272 c.1» successivamente aggiornato dall'allegato 4 «aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante ex art. 272 c.1» alla circolare T1.2012.15030 del 20 luglio 2012;

Ricordato che l'art. 272 c. 1 del d.lgs 152/2006 prevede che:

- non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del d.lgs 152/2006, in quanto impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'autorità competente o la Regione può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i Gestori dei suddetti stabilimenti comunichino alla stessa o altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

Ricordato altresì che Regione Lombardia, prima con la dgr n. 6631 del 29 ottobre 2001, quindi con le circolari T1.2010.1711 e T1.2012.15030 sopra richiamate, ha recepito ed aggiornato nel tempo l'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla Parte Quinta, prevedendo per queste l'obbligo di effettuare la comunicazione in via preventiva al Comune, secondo quanto ammesso dall'art. 272 c. 1;

Considerato che:

- il d.lgs 183/2017 ha modificato la parte Quinta del d.lgs 152/06, ivi inclusi l'art. 272 c.1 e la Parte I dell'allegato IV prevedendo, tra l'altro, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e attività non soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in quanto attività scarsamente rilevanti, nonché l'introduzione del comma 1 bis inerente le modalità di controllo delle suddette attività;
- lo stesso decreto ha confermato che la previsione della comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività per gli stabilimenti in cui sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'allegato IV è una facoltà in capo all'autorità competente o alla regione;
- in Regione Lombardia, in caso di avvio di un nuovo impianto o attività, tutti gli stabilimenti sono comunque tenuti ad effettuare al SUAP - che provvederà ad inoltrarla al Comune sede dello stabilimento - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell'ambito della quale sono tenuti a specificare l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06;
- la comunicazione di cui all'art. 272 c. 1 può considerarsi, pertanto, assorbita dalla SCIA dal momento che quest'ultima consente l'avvio dell'attività sulla base delle autorizzazioni o dei titoli ambientali necessari e specificamente richiamati nel modello di comunicazione;

- per stabilimenti soggetti ad autorizzazione si ritiene opportuno che l'eventuale presenza di attività ricadenti nel suddetto elenco delle scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV sono escluse dall'autorizzazione;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto esposto ai punti precedenti e di quanto riportato all'art. 272 commi 1 e 1 bis, aggiornare la disciplina regionale per le attività scarsamente rilevanti prevedendo in particolare:

- il recepimento dell'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 183/2017;
- l'eliminazione, in una logica di semplificazione amministrativa, dell'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 272 c.1 per gli stabilimenti nei quali sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta;
- l'opportunità che, nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c.1 sono escluse dall'autorizzazione;
- l'esonero per i gestori del rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione per le attività confluite nell'ambito di quelle «scarsamente rilevanti» per gli effetti delle modifiche apportate dal d.lgs 183/2017;
- il rispetto di tutti gli ulteriori dispositivi previsti dall'art. 272 cc.1 e 1 bis;

Dato atto che al fine di procedere all'aggiornamento sopra richiamato è stato avviato nel 2018 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente e Clima;

Preso atto del documento riportante l'elenco delle attività scarsamente rilevanti già delineato dalla circolare T1.2012.15030 ed aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal d.lgs 183/2017 alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo e in articolare al risultato atteso Ter 09.02 punto 196 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono interamente recepite:

1. di approvare l'allegato 1 «Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c. 1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi)» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato;
3. di stabilire che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività prevista dall'art. 272 c. 1;
4. di stabilire che nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c. 1 sono escluse dall'autorizzazione;
5. di stabilire che i gestori degli impianti/attività oggi classificate come scarsamente rilevanti e precedentemente autorizzate

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

te ai sensi dell'art. 269 sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 272 c. 1 e c. 1 bis, ove pertinenti;

6. di stabilire che sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni di cui all'art. 272 cc. 1 e 1 bis del d.lgs 152/06;

7. di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento si disapplica la d.g.r.n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo» per le parti sostituite dalle presenti disposizioni;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1

Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c.1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi).

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli⁽¹⁾, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili ⁽²⁾: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
- n) Macchine per eliografia.

- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
- p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti ⁽³⁾
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapriani (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
- jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
- kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
- kk-ter) Frantoi di materiali vegetali.
- kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet".
- kk-quinqies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

NOTE:

- 1) rientrano in tale fattispecie anche le lavorazioni di pulizia meccanica/asportazione di materiale se effettuate esclusivamente ad umido quali a titolo esemplificativo al molatura;
- 2) con riferimento a quanto riportato al punto 5 della dgr 3780/2012 "Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale" rientrano in tali fattispecie anche gli stabilimenti in cui è svolta esclusivamente l'attività di smacchiatura con utilizzo di solvente inferiore a 20 kg/anno per la quale non sono previsti limiti alle emissioni;
- 3) la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni del presente provvedimento.